

**ALLEGATO "B"**

**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO  
(Provincia di Pisa)**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(C.O.S.A.P.)**

**ANNO 2008**

PARTE I  
PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,  
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento.
- Art. 2 - Concessioni ed autorizzazioni. Definizione.
- Art. 3 - Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.
- Art. 4 - Attivazione del procedimento amministrativo.
- Art. 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.
- Art. 6 - Istruttoria.
- Art. 7 - Conclusione del procedimento.
- Art. 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.
- Art. 9 - Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione.
- Art. 10 - Principali obblighi del concessionario o autorizzato.
- Art. 11 - Revoca, modifica, sospensione della concessione o autorizzazione. Rinuncia.
- Art. 12 - Decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- Art. 13 - Estinzione della concessione o autorizzazione.
- Art. 14 - Carattere personale della concessione o autorizzazione.
- Art. 15 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.
- Art. 16 - Rimozione delle opere in caso di revoca, modifica, rinuncia, decadenza, estinzione.
- Art. 17 - Anagrafe delle concessioni e autorizzazioni.

PARTE II  
DISCIPLINA DEL CANONE  
DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- Art. 19 - Oggetto del canone.
- Art. 20 - Esclusioni.
- Art. 21 - Esenzioni.
- Art. 22 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.
- Art. 23 - Durata delle occupazioni.
- Art. 25 - Criteri di imposizione.
- Art. 26 - Criteri per la determinazione del canone.
- Art. 27 - Tariffe.
- Art. 28 - Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
- Art. 29 - Affissioni e pubblicità.
- Art. 30 - Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
- Art. 31 - Riduzioni.
- Art. 32 - Maggiorazioni.
- Art. 33 - Modalità e termini per il pagamento del canone.
- Art. 34 - Occupazioni abusive.
- Art. 35 - Rimozione dei materiali relativi alle occupazioni abusive.
- Art. 36 - Sanzioni.

Art. 37 - Controlli e riscossione coattiva.

Art. 38 - Rimborsi.

Art. 39 - Contenzioso.

Art. 40 - Funzionario responsabile.

Art. 41 - Disposizioni transitorie.

Allegato "A"

TARIFFA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE  
CRITERI DI DISTINZIONE, GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

PARTE II

OCCUPAZIONI PERMANENTI

PARTE III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

PARTE IV

TARIFFA OCCUPAZIONI TEMPORANEE EFFETTUATE DA PARTE DEGLI OPERATORI  
DEL MERCATO SETTIMANALE

PARTE V

CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE – OCCUPAZIONI REALIZZATE DA  
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI, OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E  
DEL SOPRASUOLO

PARTE VI

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

**PARTE I**

**PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,  
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce, a partire dal 1° gennaio 2007 nell'ambito del Comune di Montopoli in Val D'Arno, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed altre aree soggette a pubblico passaggio e ne stabilisce le modalità d'applicazione.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni ed autorizzazioni relative a:
  - a) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
  - b) occupazioni di aree private soggette a pubblico passaggio;
  - c) occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - d) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
  - e) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere;
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- C) criteri di determinazione del canone;
- D) riduzioni e maggiorazioni;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

## **Art. 2**

### **Concessioni ed autorizzazioni. Definizione.**

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, ovvero su aree private soggette a pubblico passaggio, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione se permanenti, autorizzazione se temporanee.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

## **Art. 3**

### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione.**

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e successive modificazioni ed integrazioni, dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il provvedimento di concessione del posto nelle aree adibite a mercato o fiera sostituisce a tutti gli effetti l'atto di concessione all'occupazione di suolo pubblico; inoltre il provvedimento di autorizzazione, in caso di occupazione effettuata con strutture di vendita nelle aree già adibite a mercato o fiera con provvedimento del Comune, nonché in caso di occupazione realizzata da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate è sostituito dal documento di quietanza per il versamento del canone che assolve contestualmente tale obbligo.

#### **Art. 4**

#### **Attivazione del procedimento amministrativo.**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione; non si dà luogo a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. 7.8.1990, n. 241, intendendosi la stessa sostituita dalla ricevuta rilasciata dal protocollo del Comune, ed i dati di cui all'art. 8 della stessa legge desumibili dal presente regolamento.
2. La domanda, redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve essere presentata dall'utilizzatore dell'occupazione, salvo il caso di passo carrabile per cui deve essere presentata dal proprietario dell'immobile servito, e contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, individuazione da effettuarsi tramite almeno un elaborato planimetrico in scala adeguata;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, corredata da elaborati tecnici e fotografie ed in caso di passo carrabile la dichiarazione se il passo sia già realizzato o da realizzare ed in quest'ultima ipotesi con quali modalità costruttive;
  - f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà, sollevando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei riguardi dei terzi;
  - g) atto di assenso del proprietario nel caso che il richiedente sia persona diversa dal proprietario dell'immobile cui l'occupazione è correlata.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (altri elaborati tecnici, fotografie, schemi costruttivi) e che saranno stabiliti dalla Amministrazione Comunale. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'art. 47 c.1 del D.P.R. 22.12.2000, n. 445.
4. L'Amministrazione Comunale richiederà a titolo di garanzia per i possibili danni derivanti da determinate occupazioni del suolo pubblico un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Nel caso delle sole autorizzazioni (occupazioni temporanee), la domanda potrà essere anticipata via email alla Amministrazione Comunale (indirizzo e-mail dell'U.R.P.); in tal caso andrà regolarizzata (riguardo a bolli, firme ed elaborati tecnici non inviabili via e-mail) al massimo al momento del ritiro della autorizzazione. L'Amministrazione Comunale potrà comunque chiedere di regolarizzare la domanda entro un termine inferiore, essendo l'anticipazione utilizzata solo per accelerare i termini del procedimento amministrativo.

### **Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo.**

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In tal caso il responsabile del procedimento procederà ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. I termini entro i quali il procedimento di rilascio delle concessioni/autorizzazioni deve concludersi sono i seguenti:

passo carrabile	30 giorni
occupazione permanente da parte di esercizi commerciali	30 giorni
altre occupazioni non specificate	30 giorni
occupazione temporanea relativa ad alterazione stradale per allacciamenti a rete di servizio pubblico esistente, e quindi occupazione permanente	15 giorni
occupazione temporanea con ponteggi o altre strutture, non comportante alterazione del suolo	10 giorni
occupazione temporanea per guasto di servizio pubblico	5 giorni * è possibile l'anticipazione della richiesta
occupazione con tavolini o altre strutture per raccolta firme	5 giorni
Traslochi	5 giorni

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dal protocollo dell'ente.

### **Art. 6 Istruttoria.**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata rispetto al presente regolamento.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, o ancora riguardo ad altra documentazione ritenuta necessaria dal responsabile del procedimento, il responsabile formula

all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione in caso di occupazione permanente ovvero entro 5 giorni lavorativi, in caso di occupazione temporanea, apposita richiesta di integrazione. Nel caso di domanda anticipata via e-mail la richiesta di integrazione verrà inviata a mezzo e-mail.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della domanda stessa, entro 10 giorni dalla comunicazione del responsabile del procedimento. Con la presentazione della domanda il richiedente accetta che la comunicazione di integrazione avvenga anche telefonicamente, a mezzo fax o e-mail (che devono essere indicati sulla domanda). Trascorso il periodo di cui sopra il responsabile del procedimento provvederà a sospendere il procedimento comunicandolo al richiedente a mezzo lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende comunque il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad istruire la pratica, inoltrando immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione la richiesta di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nei termini di cui sotto:

passo carrabile	15 giorni
occupazione permanente da parte di esercizi commerciali	15 giorni
occupazione temporanea relativa ad alterazione stradale per allacciamenti a rete di servizio pubblico esistente, e quindi occupazione permanente	7 giorni
occupazione temporanea con ponteggi o altre strutture, non comportante alterazione del suolo	Parere espresso con prescrizioni generali in un disciplinare tecnico
occupazione temporanea per guasto di servizio pubblico	Parere espresso con prescrizioni generali in un disciplinare tecnico
altre occupazioni non specificate	15 giorni
occupazione con tavolini o altre strutture per raccolta firme	Parere espresso con prescrizioni generali in un disciplinare tecnico
traslochi	Parere espresso con prescrizioni generali in un disciplinare tecnico

prevedendo per alcune delle occupazioni sopra riportate un disciplinare tecnico. La richiesta di parere o nulla-osta ad altro ufficio esterno alla Amministrazione Comunale viene comunicata all'interessato e sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo fino al ricevimento del parere o nulla-osta richiesto; in alternativa l'interessato può autonomamente munirsi del parere, da allegare alla domanda al momento della presentazione.

## **Art. 7 Conclusione del procedimento.**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente o responsabile del servizio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da

rimettere al dirigente o responsabile del servizio per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

### **Art. 8**

#### **Rilascio della concessione o autorizzazione.**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato dal dirigente o responsabile del servizio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo (da apporsi sul provvedimento);
  - eventuali spese di istruttoria e sopralluogo, in base ai criteri stabiliti con determinazione dirigenziale;
  - deposito cauzionale (ove richiesto).
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche; la cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 10 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. Il provvedimento per restituzione della cauzione è emesso dall'ufficio che ha stabilito la cauzione stessa.
3. In caso di occupazione permanente, copia della concessione dovrà essere trasmessa al servizio tributi contestualmente al rilascio della stessa.

### **Art. 9**

#### **Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione.**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico:
  - a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario, indicando i casi di decadenza di cui all'art. 12.
2. Per le occupazioni permanenti la durata della concessione non può essere comunque superiore ai 29 anni ai sensi dell'art. 27, comma 5, del nuovo codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per le occupazioni permanenti a servizio di attività commerciali o di somministrazione effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto, la durata della concessione non potrà essere superiore ai 3 (tre) anni.
4. La concessione deve contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione.

### **Art. 10**

#### **Principali obblighi del concessionario o autorizzato.**

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo o spazio pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'autorizzazione o concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo al concessionario o autorizzato di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

3. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, al sottofondo, ai sottoservizi, ad altri impianti, il concessionario è tenuto al ripristino della pavimentazione stessa e del sottofondo a proprie spese, nonché al risarcimento dei danni procurati agli impianti di servizio. Il concessionario dell'occupazione temporanea di suolo e spazio pubblico è altresì tenuto ad apporre ben visibile sul luogo copia dell'autorizzazione rilasciata e dell'eventuale ordinanza ai sensi del codice della strada oltre alla segnaletica disposta con l'ordinanza stessa, e nel caso di cantiere stradale, un cartello indicante la durata dell'occupazione, gli estremi dell'autorizzazione o concessione rilasciata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di occupazione.
4. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili, il concessionario è obbligato ad apporre l'apposito cartello segnaletico fornito dall'amministrazione comunale dietro corresponsione della somma determinata, a titolo di rimborso, per il relativo rilascio;
5. Le concessioni si intendono in ogni caso rilasciate senza il pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo preconstituito da parte del concessionario di adempiere a tutte le obbligazioni presenti e future ed a tutti gli adempimenti fiscali previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, indipendentemente dalla natura e dall'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
6. Il concessionario o autorizzato si impegna a provvedere al versamento del canone entro le scadenze previste.
7. Il concessionario o autorizzato si impegna a dare attuazione alle ordinanze ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei responsabili dei settori interessati.
8. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, oltre al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni imposte con l'atto di concessione o autorizzazione, deve:
  - a) osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali;
  - b) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
  - c) evitare scarichi e depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
  - d) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
  - e) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti.
9. Per quanto attiene alla manutenzione delle opere, eseguite sul suolo pubblico e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione o autorizzazione, questa è sempre e comunque a carico del concessionario o autorizzato.
10. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario o autorizzato, prima di dare corso ai lavori, dovrà ottenere l'aggiornamento del titolo.

## **Art. 11**

### **Revoca, modifica, sospensione della concessione o autorizzazione. Rinuncia.**

1. L'amministrazione può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento, con le conseguenze di cui all'art. 21quiquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone e del deposito

cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

3. Nessun rimborso è dovuto in caso di cessazione anticipata dell'occupazione.
4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8, comma 2.

## **Art. 12**

### **Decadenza dalla concessione o autorizzazione.**

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - a) morte del titolare;
  - b) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione);
  - c) reiterate violazioni degli obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
  - d) mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già versato non sarà restituito.

## **Art. 13**

### **Estinzione della concessione o autorizzazione.**

1. La concessione ad occupare lo spazio pubblico si estingue, ove non sussistano motivazioni di legge:
  - a) per scadenza del termine di durata, ove la concessione stessa non venga rinnovata;
  - b) per espressa rinuncia scritta del concessionario;
  - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
  - d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa;
  - e) per mancanza della comunicazione di modificazione della soggettività passiva entro il 31 dicembre successivo alla data di cessione dell'azienda produttiva.

## **Art. 14**

### **Carattere personale della concessione o autorizzazione.**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'immobile o l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inviando all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4, ad eccezione della documentazione tecnica qualora non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria concessione o autorizzazione.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

**Art. 15**  
**Rinnovo della concessione o autorizzazione.**

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dagli articoli precedenti, senza tuttavia l'obbligo di produrre la documentazione già presentata, qualora non sia mutato lo stato dei luoghi rispetto all'originaria occupazione.
3. Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno 3 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della autorizzazione originaria nonché copia delle ricevute dei pagamenti effettuati.
4. Le richieste di rinnovo contenenti modifiche a quanto originariamente richiesto saranno considerate a tutti gli effetti come nuove richieste di concessione o autorizzazione.

**Art. 16**  
**Rimozione delle opere in caso di revoca, modifica, rinuncia, decadenza, estinzione.**

1. In caso di revoca, modifica, rinuncia, decadenza, estinzione della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi o aree pubbliche, il soggetto inciso del provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dall'avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.
2. Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere; ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, il Comune provvederà previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di giorni 10. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine l'Amministrazione Comunale provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia locale, con rivalsa di spese e applicazione delle azioni amministrative.
3. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento del canone e alle sanzioni previste dal presente regolamento, oltre a costituire violazione di legge e pertanto sanzionabile ai sensi del codice della strada.

**Art. 17**  
**Anagrafe delle concessioni e autorizzazioni.**

1. L'ufficio competente provvede a registrare i provvedimenti di concessione o autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

**Art. 18**  
**Occupazioni d'urgenza.**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere effettuata prima del rilascio dell'autorizzazione, alle seguenti tassative condizioni:

- a) inoltro di preventiva comunicazione all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, anche a mezzo fax, nonché al Comando Polizia Municipale, tramite modulo predisposto dall'ufficio competente, o comunque con domanda che deve contenere tutti i dati di cui all'art. 4, ad esclusione della documentazione tecnica che potrà essere fornita in forma ridotta, e gli ulteriori dati previsti nel modulo di cui sopra;
  - b) presentazione della domanda nel primo giorno lavorativo utile successivo alla comunicazione di cui sopra, attivando quindi da parte dell'interessato la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancanza delle condizioni di cui sopra, ovvero l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza daranno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 36 del presente regolamento per le occupazioni abusive, nonché alle sanzioni previste dal D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
  3. In nessun caso la comunicazione di cui al punto 1.a) può sostituire l'emissione di provvedimenti relativi al codice della strada e il soggetto che effettua l'occupazione si fa carico di ogni responsabilità in merito all'attuazione dell'occupazione stessa.
  4. Per le aziende fornitrici di servizi pubblici l'Amministrazione Comunale potrà, con specifico provvedimento motivato, concedere che le domande relative alle occupazioni d'urgenza siano cumulate presentandole entro un termine dilazionato rispetto a quanto previsto nel punto 1.b); in questo caso il responsabile del procedimento, in base a quanto stabilito dalla Amministrazione Comunale, potrà cumulare i provvedimenti di autorizzazione in un unico provvedimento da rilasciare nei termini previsti.

**PARTE II**  
**DISCIPLINA DEL CANONE**  
**DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

## **Art. 19**

### **Oggetto del canone.**

1. Sono soggette al canone di concessione o autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, sul suolo del demanio comunale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione o autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, ancorché poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, salvo quanto previsto nel successivo articolo 20.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di aree private sulle quali sia stata costituita servitù di pubblico passaggio.
4. Il canone si applica infine anche alle occupazioni di strade statali o provinciali, che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore a diecimila abitanti, esistenti in questo Comune, ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **Art. 20**

### **Esclusioni.**

1. Sono escluse dall'applicazione del canone, e quindi non si rilascia alcun atto autorizzatorio:
  - a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, essendo il loro uso soggetto ad altra normativa;
  - b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, prese d'aria, bow window e simili infissi di carattere stabile;
  - c) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione;
  - d) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato, essendo il loro uso soggetto ad altra normativa;
  - e) occupazioni di aree cimiteriali;
  - f) i locali e gli spazi coperti ubicati all'interno di edifici e strutture comunali anche demaniali in quanto soggetti ad altra regolamentazione;
  - g) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o abitazioni, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, nei soli casi di chiusura al transito veicolare delle strade e purché posti in contenitori facilmente mobili.
  - h) tabelle indicative delle stazioni, fermate ed orari dei servizi pubblici di trasporto, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
  - i) orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza ed a condizioni che non riportino pubblicità;
  - l) aste delle bandiere;
  - m) occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché da parte di veicoli a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati con apposito atto dell'Amministrazione Comunale;
  - n) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli edifici, purché di forme, dimensioni e colori standard;

- o) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- p) commercio itinerante con fermata su richiesta, soste fino a 60 minuti;
- q) sosta di caravan o roulotte qualora avvenga nelle aree appositamente attrezzate.

## **Art. 21 Esenzioni.**

1. Il canone non è applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni, pur necessitando le stesse di autorizzazione o concessione:
  - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi;
  - b) occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
  - c) occupazioni effettuate da enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica, di cui all'art.87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  - d) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
  - e) accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - f) occupazioni effettuate per i semplici accessi carrabili o pedonali che si aprono direttamente sul suolo pubblico senza alcun manufatto (c.d. "passi a raso"). Tali accessi dovranno comunque essere autorizzati con concessione o autorizzazione;
  - g) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative sportive, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni uno;
  - h) occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
  - i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - l) accessi a terreni agricoli finalizzati in maniera esclusiva all'attività agricola (sono da escludere gli accessi ad abitazioni coloniche e ad attività legate alla vendita di prodotti agricoli o similari);
  - m) occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare;
  - n) occupazioni del sottosuolo realizzati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

## **Art. 22 Soggetti tenuti al pagamento del canone.**

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. Nelle occupazioni abusive, contestate mediante apposito verbale o tali ai sensi dell'art. 36 comma 2, il canone, maggiorato del 50%, acquista natura di indennità.
3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.

### **Art. 23 Durata delle occupazioni.**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazione di carattere stabile realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pari o superiore ad un anno e non superiore a 29 anni, ai sensi dell'art. 27 comma 5 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Sono temporanee le occupazioni realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; nel caso di occupazioni abusive temporanee queste si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da personale di polizia stradale.

### **Art. 24 Suddivisione del territorio comunale.**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione o autorizzazione va graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie - **I Categoria e II Categoria** -, **conformemente alla ripartizione del territorio disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta Comunale provvederà periodicamente a definire, anche sulla base dello sviluppo territoriale del Comune, la classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici.**

### **Art. 25 Criteri di imposizione.**

1. Il canone è commisurato alla occupazione concessa, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. A tal fine si considerano le aree e gli spazi effettivamente occupati e/o sottratti dal concessionario all'utilizzo di altri soggetti;
2. In caso di più occupazioni, anche aventi la medesima natura, concesse con separati atti amministrativi, il canone si applica avendo riguardo ad ogni singola occupazione;
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare;

4. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in due categorie cui vanno riferite le singole strade. Il Canone è riferito alla prima categoria ed è articolato come segue:
  - prima categoria: 100%;
  - seconda categoria: 70%.
5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, effettuate con tende e simili, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture e simili ad eccezione di quelle previste di cui all'art. 30 del presente regolamento, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari;
6. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo; per le occupazioni temporanee il canone è giornaliero, mentre per le occupazioni temporanee inferiori al giorno il canone si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ad eccezione delle occupazioni temporanee di tutte le categorie merceologiche operanti all'interno dei mercati settimanali, la cui tariffa giornaliera a mq. viene suddivisa nelle seguenti fasce orarie:
  - 1ª fascia oraria dalle ore 06 alle ore 14 per complessive 8 (otto) ore, tariffa pari al 65% di quella ordinaria per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
  - 2ª fascia oraria dalle ore 14 alle ore 24 per complessive 10 (dieci) ore, tariffa pari al 20% di quella ordinaria per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;
  - 3ª fascia oraria dalle ore 0 alle ore 06 per complessive 6 (sei) ore, tariffa pari al 15% di quella ordinaria per l'occupazione temporanea di suolo pubblico;alla tariffa così determinata viene applicata la riduzione di cui all'art. 31, comma 1, punto 4) relativo alle occupazioni temporanee.
7. Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo: la superficie soggetta a canone viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.
8. La superficie da assoggettare a canone per l'occupazione di suolo pubblico attraverso i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

## **Art. 26**

### **Criteri per la determinazione del canone.**

1. La tariffa base relativa al canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

- e) valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'allegato "A", che si vuole parte integrante del presente regolamento.

## **Art. 27 Tariffe.**

1. Le tariffe base per le occupazioni permanenti e per le occupazioni temporanee vengono approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 1 le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

## **Art. 28 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.**

### **A ) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

#### **1) Passi carrabili - Definizione**

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, senza alcun manufatto (c.d. «passi a raso»), non danno luogo all'applicazione del canone anche se devono essere autorizzati dall'ente, ai fini del codice della strada.

Ai fini del canone la misura del passo carrabile è data dalla minor larghezza dell'apertura in metri lineari per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di rimessa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

#### **2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture e simili sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari, ad eccezione di quelle di cui all'art. 30 del presente regolamento.

Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc.. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione o autorizzazione comunale.

L'autorità comunale può dettare le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori, ecc..

L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di far applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc..

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con tende e simili la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

### **3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

**Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio risultante dal provvedimento di concessione.**

**Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.**

### **4) Occupazioni con tende e tendoni**

Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.

Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non sono mantenuti in buono stato. Il Sindaco, con apposita ordinanza, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

### **5) Occupazioni con impianti automatici di distribuzione**

Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Non sono soggetti al pagamento del canone gli impianti di distribuzione sovrastanti il suolo la cui figura piana proiettata al suolo non è superiore a mezzo metro quadrato.

### **6) Occupazioni di spazi pubblicitari con mezzi pubblicitari**

Per le occupazioni di spazi pubblici con mezzi pubblicitari, ai fini del canone, si fa riferimento alla superficie dei mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione. Non sono computabili i sostegni al suolo.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) Occupazioni in aree di parcheggio**

Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati. L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

## **2) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

## **3) Spettacoli viaggianti, girovaghi**

Coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri, ai sensi della Legge n. 114/1998.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

## **4) Commercio su aree pubbliche**

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione, nulla significando il fatto che l'occupazione effettiva possa essere inferiore.

## **5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia e stradale**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia e stradale, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

## **6) Mostre e mercati**

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico è soggetta ad autorizzazione comunale.

Non sono soggette ad autorizzazione le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

**Art. 29**  
**Affissioni e pubblicità.**

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

**Art. 30**  
**Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue :
  - € 0,775 per utente per l'anno 2000 (avendo il comune una popolazione fino a 20.000 abitanti), aggiornate annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base del numero delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
4. Per le occupazioni temporanee dovute ad interventi d'urgenza per riparazione il canone viene fissato forfettariamente in € 20,00.
5. Per le occupazioni temporanee dovute ad allacciamenti a pubblici servizi (essendo esente il canone per l'occupazione permanente) il canone viene fissato forfettariamente in € 8,00.

**Art. 31**  
**Riduzioni.**

1. Le tariffe base del canone per le occupazioni permanenti e temporanee sono ridotte:

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

- 1) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- 2) al 30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti su suolo;
- 3) al 50% per le occupazioni con passi carrabili;
- 4) al 20% per i passi carrabili che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario.**

**OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

- 1) al 70% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg.;
- 2) al 50% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- 3) al 30 % per le occupazioni con tende e simili;

- 4) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
  - 5) al 20% per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. La superficie occupata è calcolata, ai fini tariffari, nella misura: a) del 50% fino a 100 mq.; b) del 25% oltre i 100 mq. e fino a 1000 mq.; c) del 10% oltre 1000 mq.;
  - 6) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
  - 7) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
  - 8) al 20% per le occupazioni finalizzate alla realizzazione di reti di servizio pubblico;
  - 9) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
  - 10) al 50% per le occupazioni temporanee a servizio di attività commerciali o di somministrazione effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto.
2. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento ( 10%).
  3. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

### **Art. 32 Maggiorazioni.**

1. La tariffa base del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è aumentata del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati con esclusione delle attività dello spettacolo viaggiante.
2. La tariffa base del canone per le occupazioni permanenti, a servizio di attività commerciali o di somministrazione effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto è aumentata del 100%.

### **Art. 33 Modalità e termini per il pagamento del canone.**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di rilascio della concessione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno, ad eccezione dell'anno 2007 e dell'anno 2008 la cui scadenza è fissata al 31 maggio; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune.
5. Per le occupazioni permanenti l'ufficio competente, a titolo ricognitorio, può predisporre l'invio di avviso di cortesia con il bollettino precompilato prima della scadenza annuale per il versamento del canone.

Comunque il mancato invio del suddetto avviso comporta sempre l'obbligo del concessionario di provvedere autonomamente nei termini al pagamento del canone.

6. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione con le stesse modalità di cui al comma 3, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
7. Per importi superiori ad € 258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, su richiesta, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 2, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di maggio, luglio, ottobre, dicembre;
- 8. Si fa luogo al versamento se il canone da versare è uguale o superiore ad € 2,00.**

### **Art. 34 Occupazioni abusive.**

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, ovvero quelle rientranti nel successivo art. 36, comma 2 sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo art. 36, comma 1, in aggiunta al pagamento di un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50%.
2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.
3. L'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di contestazione.
4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

**Art. 35**  
**Rimozione dei materiali relativi alle occupazioni abusive.**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 36 del presente Regolamento e fuori dei casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

**Art. 36**  
**Sanzioni.**

1. Per le occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, oltre alle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285.
2. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione o autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione di quanto per esse stabilito.
3. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

**Art. 37**  
**Controlli e riscossione coattiva.**

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Fermo restando l'obbligo di corresponsione del canone, per l'omesso versamento dello stesso si applica la penalità del 30% del canone dovuto.
3. Sulle somme non versate sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente.
4. L'amministrazione provvede, in caso di omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nei termini di 60 giorni dalla notifica dei medesimi. Nel caso in cui il contribuente non adempia al versamento nel termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi si procederà alla riscossione coattiva ai sensi di quanto prevede il successivo comma 5.

5. La riscossione coattiva del canone è affidata all'agente della riscossione, secondo le modalità previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 38 Rimborsi.**

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ufficio Tributi, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura legale.
3. L'Ufficio Tributi provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza che risulta dal protocollo dell'ente.

### **Art. 39 Contenzioso.**

1. Le controversie riguardanti la debenza del canone relativo alle concessioni o autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento, **dovranno essere proposte agli organi competenti in base alle vigenti disposizioni normative tempo per tempo vigenti.**

### **Art. 40 Funzionario responsabile.**

1. Il responsabile dell'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notificazione.
2. La gestione del procedimento amministrativo del rilascio della concessione o autorizzazione, nonché la gestione dei pagamenti del canone relativo alle autorizzazioni per occupazione temporanea può far carico ad ufficio diverso da quello competente all'applicazione del canone.

**Art. 41**  
**Disposizioni transitorie.**

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono rinnovate con il versamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per contrasto con le norme del presente regolamento.
2. E' data facoltà, al responsabile dell'ufficio, di richiedere, per l'eventuale aggiornamento degli atti, agli interessati, eventuale documentazione integrativa.

**Art. 42**  
**Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopraordinate.

**Art. 43**  
**Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio **2008**.

## **Allegato "A"**

# **TARIFFA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

# **PARTE I**

## **OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE**

### **CRITERI DI DISTINZIONE**

#### **GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. La tariffa relativa al canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari. Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare sono esenti;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
5. Il canone è determinato in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, e V.

## PARTE II

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

#### TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI DISTINTA TRA 1^ E 2^ CATEGORIA E PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE.

**TARIFFA BASE A MQ.: € 32,83**

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA DISTINTA PER CATEGORIA DI IMPORTANZA ALL'ANNO AL MQ.	
	1 <sup>a</sup> categoria	2 <sup>a</sup> categoria
a) Occupazione ordinaria suolo comunale per mq. €.	€ 32,83	€ 22,98
b) Occupazione ordinaria di suolo comunale a servizio di attività commerciali o di somministrazione effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto, per mq. €.	€ 65,66	€ 45,96
c) Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, per mq./ml. €.	€ 16,41	€ 11,49
d) Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. per mq. €.	€ 9,85	€ 6,89
e) Passi Carrabili al mq. €.	€ 16,41	€ 11,49
f) Passi carrabili che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario per mq. €.	€ 6,57	€ 4,60
g) distributori di carburante	€ 32,83	€ 22,98

## PARTE III

### OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in base alle ore e/o ai giorni di occupazione.

#### TARIFFA OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISTINTA TRA PRIMA E SECONDA CATEGORIA E PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI.

**TARIFFA BASE A MQ. = € 2,12**

OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA GIORNALIERA PER CATEGORIA DI IMPORTANZA	
	1ª categoria	2ª categoria
a) Occupazione ordinaria suolo comunale per mq. €	€ 2,12	€1,48
b) Occupazione ordinaria suolo comunale a servizio di attività commerciali o di somministrazione effettuate con tavoli, gazebo, pedane e qualunque altro manufatto per mq. €.	€ 1,06	€ 0,74
c) Occupazioni ordinarie spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale per mq/ml. €.	€ 1,06	€ 0,74
d) Occupazione con tende e simili. Nel caso di copertura con tende Assogettamento a canone della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stato corrisposto il canone. al mq. €.	€ 0,64	€ 0,45
e) Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq. €.	€ 3,18	€ 2,23
f) Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto per mq. €.	€ 1,06	€ 0,74
g) Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq. €.	€ 0,42	€ 0,29
h) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia per mq. €.	€ 1,06	€ 0,74
i) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive per mq. €.	€ 0,42	€ 0,30
n) Occupazioni finalizzate alla realizzazione di reti di pubblico servizio per mq. €.	€ 0,42	€ 0,30

## PARTE IV

### TARIFFA OCCUPAZIONI TEMPORANEE EFFETTUATE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL MERCATO SETTIMANALE

Occupazione realizzate da venditori ambulanti , pubblici servizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto limitatamente alle aree del mercato settimanale secondo le seguenti fasce:	TARIFFA occupazioni temporanee <b>DISTINTA PER CATEGORIA di importanza e per fasce orarie</b>	
	1 <sup>a</sup> categoria	2 <sup>a</sup> categoria
<b>1<sup>a</sup> FASCIA ORARIA</b> dalle ore 6 alle ore 14 per complessive ore 8 tariffa al mq. pari al 65% della tariffa base delle occupazioni temporanee €.	€ 0,69	€ 0,48
<b>2<sup>a</sup> FASCIA ORARIA</b> dalle ore 14 alle ore 24 per complessive ore 10 tariffa al mq. pari al 20% della tariffa base delle occupazioni temporanee €.	€ 0,21	€ 0,15
<b>3<sup>a</sup> FASCIA ORARIA</b> dalle ore 0 alle ore 6 per complessive ore 6 tariffa al mq. pari al 15% della tariffa base delle occupazioni temporanee €.	€ 0,16	€ 0,11

#### A) RIDUZIONI DI TARIFFE PER DURATA DI OCCUPAZIONE:

A tutte le precedenti voci di tariffa si applicano le seguenti riduzioni in ordine alla durata delle occupazioni:

- del 30% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
- del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente.

#### B) RIDUZIONI DI TARIFFE IN BASE ALLO SPAZIO OCCUPATO:

- Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%);
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq..

Le riduzioni di cui alle lettere A) e B) si applicano autonomamente e cumulativamente.

## **PARTE V**

### **CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE – OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI**

#### **OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO**

##### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata come segue :  
€ 0,924 per utente per l'anno 2008 (avendo il comune una popolazione fino a 20.000 abitanti), aggiornata in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno 2007.
2. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base del numero delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

##### **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

1. Per le occupazioni temporanee dovute ad interventi d'urgenza per riparazione di reti di pubblico servizio il canone viene fissato forfettariamente in € 20,00.
2. Per le occupazioni temporanee dovute ad allacciamenti a pubblici servizi (essendo esente il canone per l'occupazione permanente) il canone viene fissato forfettariamente in € 8,00.